

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il solo compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

6. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).

Sopprimerlo.

- 1. 101.** (vedi 1. 3) Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Borrelli, Franci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera d).

- 1. 200.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune.

- 1. 187.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: completare aggiungere la seguente: e codificare.

- 1. 186.** Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, sopprimere le parole: dell'alimentazione.

- 1. 144.** (vedi 1. 140) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Franci, Borrelli, Oliverio, Preda, Rava, Rossiello, Sandi, Sedioli, Stramaccioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è impegnato, nell'esercizio delle deleghe, alla concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

- 1. 103.** (vedi 2. 02.) Rava, Sedioli, Preda, Franci, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: di un sistema fino alla fine della lettera c) con le seguenti: , in conformità a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, di un sistema di concertazione permanente tra Stato, regioni e province autonome finalizzato a garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni dirette alla formazione di atti normativi. La concertazione avrà luogo fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti delle regioni e delle province autonome, o componenti di giunta all'uopo delegati.

b) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione volontario, finalizzato alla prevenzione di controversie e riguardante i progetti di legge dello Stato e delle regioni, il cui oggetto non sia completamente riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, commi secondo e quarto.

- 1. 104.** Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- 1. 120.** (Vedi 1.15) Rava, Rossiello, Marcora, Banti.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: libera le regioni fino a: e segue con le seguenti: delega la regione a seguire.

- 1. 180.** Vascon.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

- 1. 121.** (Vedi 1.16) Rava, Sedioli, Marcora, Santino Adamo Loddo.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

- 1. 122.** Preda, Borrelli, Marcora, Meduri.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: disciplinare con la seguente: prevedere.

- 1. 175.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

- 1. 123.** Rossiello, Borrelli, Marcora, Potenza.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino a: n. 228,.

- 1. 145.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- 1. 124.** Sedioli, Preda, Potenza, Meduri.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

- 1. 125.** Rava, Sedioli, Marcora, Potenza.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: al citato decreto legislativo n. 228 *con le seguenti:* all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 228.

* **1. 105.** Preda, Sedioli, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: al citato decreto legislativo n. 228 *con le seguenti:* all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 228.

* **1. 176.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e dettare principi fondamentali per la normativa regionale e per la parte concorrente di tali materie,

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: fondiario e *aggiungere le seguenti:* favorisca l'accorpamento.

1. 153. (vedi 1. 86.) Vascon.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e dettare principi fondamentali per la normativa regionale e per la parte concorrente di tali materie,

1. 154. (vedi 1. 84.) Vascon.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fondiario e *aggiungere le seguenti:* favorisca l'accorpamento.

1. 155. (vedi 1. 85.) Vascon.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche.

1. 146. (vedi 1. 143) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1. 126. Borrelli, Preda, Potenza, Meduri.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsti dalla normativa statale tributaria e previdenziale.

1. 106. Rava, Sedioli, Borrelli, Marcora, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1. 127. Rossiello, Rava, Marcora, Meduri.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1. 128. Sedioli, Borrelli, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei, *con le seguenti:* ed a tutela dai.

1. 156. (vedi 1. 87.) Vascon.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1. 129. Rava, Preda, Santino Adamo Loddo, Banti.

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata.

1. 107. (Testo così modificato nel corso della seduta). Sedioli, Rava, Preda, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1. 130. (ex 1.39) Sedioli, Rossiello, Marcora, Ruggieri.

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: settore agricolo, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con legge 11 novembre 1983, n.638,

- 1. 250.** (ex 1. 42.) Rava, Rossiello, Oliverio.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

- 1. 131.** Preda, Sedioli, Banti, Meduri.

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) promuovere una concreta cooperazione tra i Ministeri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, degli affari esteri, anche attraverso propri organismi e al fine di dare attuazione al regolamento CE 178/2002, in particolare a quanto previsto all'articolo 18 ed agli articoli connessi, per realizzare un sistema obbligatorio di rintracciabilità dei prodotti alimentari lungo l'intera filiera, riguardante la produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione degli alimenti. In particolare, allo scopo di promuovere la valorizzazione dei prodotti alimentari sui mercati, i suddetti Ministeri coopereranno anche per l'organizzazione di sistemi volontari di certificazione della qualità che rispondano a criteri di efficienza, snellezza e trasparenza.

- 1. 102.** (vedi 1. 170.) Collavini, Taborelli, Grimaldi, Masini, Zama, Misuraca, Marinello, Ricciuti, Jacini, Gazzara, Viale.

Al comma 2, sostituire la lettera o), con la seguente:

o) adattare gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare così come sono stati previsti nell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, alla normativa comunitaria, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di tracciabilità obbligatoria e trac-

ciabilità volontaria, prevedendo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in merito alla tracciabilità volontaria.

- 1. 168.** (vedi 1. 107.) Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: ridefinire gli strumenti relativi con le seguenti: fissare i principi fondamentali, al fine di indirizzare la legislazione regionale, relativamente.

- 1. 110.** Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Meduri, Potenza.

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: etichettatura aggiungere le seguenti: ed alla pubblicità.

- * **1. 108.** Preda, Sedioli, Rossiello, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: etichettatura aggiungere le seguenti: ed alla pubblicità.

- * **1. 177.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: dei prodotti fino alla fine della lettera con le seguenti: e alla pubblicità dei prodotti alimentari favorendo la diffusione di procedure di tracciabilità volontaria e che stabiliscano forme di controllo su quelle volontarie e obbligatorie, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002, prevedendo un sistema adeguato di sanzioni in caso di inosservanza sia alle norme di carattere volontario che obbligatorio.

- 1. 147.** (vedi 1. 145) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: alimentari con le seguenti: del settore agroalimentare.

- 1. 109.** Rava, Preda, Borrelli, Marcora, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: procedure di aggiungere le seguenti: identificazione elettronica degli animali allevati e.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: 178/2002 aggiungere le seguenti: e con la direttiva (CE) n. 18/2001.

- 1. 158.** (vedi 1. 91.) Vascon.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: procedure di aggiungere le seguenti: identificazione elettronica degli animali allevati e.

- 1. 159.** (vedi 1. 89.) Vascon.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: 178/2002 aggiungere le seguenti: e con la direttiva (CE) n. 18/2001.

- 1. 160.** (vedi 1. 90.) Vascon.

Al comma 2, sopprimere la lettera p).

- 1. 132.** Borrelli, Franci, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: le norme generali regolatrici con le seguenti: i principi fondamentali.

- 1. 111.** Borrelli, Sedioli, Rossiello, Meduri, Potenza, Banti.

Al comma 2, sopprimere la lettera r).

- 1. 133.** Preda, Sedioli, Marcora, Banti.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: prevedere l'istituzione di un sistema flessibile e tale da.

- * **1. 114.** Preda, Franci, Rava, Sedioli, Rossiello, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: prevedere l'istituzione di un sistema flessibile e tale da.

- * **1. 170.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: , anche modificando fino alla fine della lettera.

- ** **1. 113.** Sedioli, Franci, Rava, Preda, Marcora, Meduri, Potenza, Banti.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: , anche modificando fino alla fine della lettera.

- ** **1. 169.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: , e permettendo fino alla fine della lettera.

- * **1. 112.** Borrelli, Franci, Preda, Sedioli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Meduri.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: , e permettendo fino alla fine della lettera.

- * **1. 171.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

- 1. 134.** Sedioli, Preda, Santino Adamo Loddo, Banti.

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: attività di aggiungere le seguenti: produzione e di.

1. 178. Brusco, Grillo, Peretti.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: anche al fine di favorire con le seguenti: da realizzare con.

1. 161. Vascon.

Al comma 2, sopprimere la lettera t).

1. 135. Preda, Sedioli, Marcora, Ruggieri.

Al comma 2, lettera t), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: , il sostegno.

* **1. 117.** Preda, Sedioli, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

(Approvato)

Al comma 2, lettera t), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: , il sostegno.

* **1. 172.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, attraverso specifici regimi di aiuto e l'istituzione di una cabina di regia nazionale costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

1. 148. (vedi 1. 132) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, eventualmente, attraverso specifici regimi di aiuto e l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

* **1. 115.** (vedi 1. 78) Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Potenza, Banti.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, eventualmente, attraverso specifici regimi di aiuto e l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

* **1. 173.** (vedi 1. 121) Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

** **1. 116.** (vedi 1. 78) Rava, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Potenza, Ruggieri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

** **1. 174.** (vedi 1. 121) Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera u).

1. 136. Rava, Rossiello, Marcora, Ruggieri.

Al comma 2, lettera u), sopprimere le parole da: ridefinire fino a: sussidiarietà e.

1. 149. (vedi 1. 141 e 1. 66) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

* **1. 137.** Rossiello, Sedioli, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

* **1. 162.** Vascon.

(Approvato)

Al comma 2, lettera v), sostituire le parole da: la normativa fino alla fine della lettera con le seguenti le norme nazionali di attuazione del regime comunitario delle quote latte in base al principio che la quota è un diritto a produrre da attribuire

in funzione della produzione effettivamente ottenuta e commercializzata e prevedendo l'introduzione di sistemi di identificazione elettronica degli animali allevati.

1. 163. (vedi 1. 98.) Vascon.

Al comma 2, lettera v), sopprimere le parole da: in coordinamento fino a: n. 39, e.

1. 150. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, lettera v), sostituire le parole: come modificato dai regolamenti (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001 con le seguenti: e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001.

1. 201. La Commissione.

Al comma 2, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: in vista dell'attuazione di un piano triennale 2003-2005 che consenta un passaggio graduale al nuovo assetto istituzionale.

1. 151. (ex 1. 70.) Marcora, Franci, Meduri, Ruggieri, Preda.

Al comma 2, sopprimere la lettera aa).

1. 138. Franci, Rossiello, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera bb).

1. 139. Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo.

Al comma 2, lettera cc), sostituire le parole: definire organicamente l'imprenditore con le seguenti: rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore.

1. 164. (ex 1. 99.) Vascon.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera ee).

1. 140. Franci, Rava, Meduri, Potenza.

Al comma 2, lettera ff), sostituire la parola: realizzare con la seguente: individuare.

1. 179. Brusco, Grillo, Peretti.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera gg).

1. 141. Sedioli, Rossiello, Marcora, Meduri.

Al comma 2, sopprimere la lettera hh).

1. 143. Preda, Borrelli, Marcora, Ruggieri.

Al comma 2, lettera hh), dopo la parola: regolamentare aggiungere le seguenti: , al fine dell'ammissione a regimi di agevolazioni fiscali e previdenziali,

1. 118. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera ii).

1. 142. Franci, Rossiello, Banti, Potenza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

mm) regolamentare i marchi, favorire le produzioni e le attività in forma associata degli « elicicoltori ».

1. 152. (ex 1. 74) Santino Adamo Loddo, Marcora, Franci, Preda, Banti, Meduri, Ruggieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

1. 181. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: solo.

1. 182. Vascon.

(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , e le altre norme statali fino alla fine del comma.

1. 119. Preda, Rossiello, Rava, Franci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: altre norme statali aggiungere le seguenti: di grado primario.

1. 183. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

1. 184. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: affinché sia espresso il parere aggiungere le seguenti: da parte delle Commissioni competenti in materia.

1. 185. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

(A.C. 2122-ter/AR — Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Delega al Governo in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, un decreto legislativo recante la revisione della disciplina in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le modifiche conseguenti all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà ed alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;

b) rivedere la disciplina relativa al comitato di valutazione degli organismi di controllo ed agli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere che:

1) il comitato di valutazione degli organismi di controllo venga integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato ed alle regioni;

2) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;

3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore

dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo sull'intero territorio nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla *European Co-operation for Accreditation* (EA) o, a livello internazionale, dall'*International Accreditation Forum* (IAF);

4) l'attività di vigilanza venga disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarietà;

5) vengano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;

6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, venga abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;

7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è trasmesso anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1

possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico).

Sopprimerlo.

2. 1. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggeri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: adottare fino alla fine del comma con le seguenti: emanare, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo che fissi i principi generali per l'adeguamento del sistema di controllo necessario per le modifiche conseguenti all'evoluzione dei sistemi di controllo prevista dai seguenti regolamenti comunitari:

a) Reg. (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

b) Reg. (CEE) n. 2082/92, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

c) Reg. (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione

biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

d) Reg. (CEE) n. 1825/2000, del 25 agosto 2000, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 riguardante l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

1-bis. In particolare, il decreto legislativo di cui al comma 1 deve:

1) definire i requisiti minimi che debbono possedere gli organismi di controllo per poter operare come organismo di controllo ai sensi dei regolamenti sopracitati ed in particolare prevedere che la richiesta di autorizzazione sia inoltre supportata da un'attestazione alla rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondato sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla *European Co-operation for Accreditation (EA)* o, a livello internazionale, dall'*International Accreditation Forum (IAF)*;

2) creare un comitato *ad hoc* che, dopo aver verificato che le procedure degli organismi di controllo siano tali da garantire un efficace ed efficiente controllo del sistema, autorizzi gli organismi di controllo. Tale comitato deve:

a) avere una composizione paritetica tra Stato e regioni e province autonome;

b) prevedere che, all'interno della componente dello Stato, siano rappresentati i Ministeri della salute, attività produttive, politiche agricole e forestali ed ambiente e tutela del territorio;

c) comprendere un rappresentante dei consumatori;

3) definire un sistema di vigilanza specifico per il settore tale da:

a) individuare nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'organo adi-

bito alla vigilanza delle produzioni importate sia da paesi della Unione europea che extra europei;

b) individuare nelle regioni e province autonome competenti per territorio l'organo adibito alla vigilanza per le produzioni prodotte, raccolte, trasformate e confezionate in Italia;

c) istituire un elenco pubblico del personale dello Stato e delle regioni e province autonome destinato alla vigilanza; tale personale dovrà rivestire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

4) definire le tipologie di sanzioni nei confronti degli organismi di controllo e degli operatori ed imprese controllate;

5) definire gli elementi necessari che devono essere indicati nelle richieste degli operatori ed imprese per l'accesso al sistema di controllo. Tali elementi devono essere strettamente necessari a garantire la funzionalità del sistema di controllo senza gravare eccessivamente sul funzionamento delle imprese e degli operatori.

2. 2. Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ed ecocompatibile aggiungere le seguenti: svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

2. 12. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto legislativo recante la revisione aggiungere le seguenti: e la codificazione.

2. 8. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: la revisione aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

2. 11. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) assicurare la qualità dei prodotti biologici fin dall'inizio della filiera di produzione, tenendo conto anche degli aspetti collegati alla qualità e alla tracciabilità dei mezzi tecnici di produzione di origine extra aziendale.

2. 13. Bellotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è impegnato, nell'esercizio delle deleghe, alla concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. 4. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Marcora, Potenza, Ruggieri.

Sopprimere il comma 3.

2. 3. Preda, Franci, Rossiello, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

2. 9. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.

* **2. 5.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.

* **2. 6.** Olivieri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.

* **2. 7.** Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Bulgarelli.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

2. 10. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

(A.C. 2122-ter/AR – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche).

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'ar-

ticolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia delle spese di ricerca ammissibili »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta »;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2-bis »;

d) al comma 5, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2-bis ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche).

Al comma 1, lettera a), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: tipologia delle spese aggiungere le seguenti: , dei soggetti, dei progetti e.

3. 2. *(Testo corretto nel corso della seduta).* Brusco, Grillo, Peretti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dei fertilizzanti.

3. 1. Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

(A.C. 2122-ter/AR – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'ultima legge finanziaria, nel quadro degli interventi diretti al rilancio del settore primario, ha esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli imprenditori agricoli, comprese le cooperative di agricoltori, e su tutto il territorio nazionale;

il provvedimento è stato accolto assai favorevolmente dalle organizzazioni professionali e dagli operatori agricoli in quanto costituisce una misura a sostegno degli investimenti particolarmente significativa;

malgrado siano trascorsi più di sei mesi dall'entrata in vigore di detta norma, l'istituto del credito d'imposta costituisce ancora una mera aspettativa per gli agricoltori che confidano sugli effetti positivi del provvedimento ai fini del rilancio del settore;

il provvedimento anzidetto ha ottenuto l'assenso dell'Unione europea per cui, ai fini della sua operatività, si attende soltanto l'emanazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della circolare attuativa;

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione alla norma della finanziaria 2002 che ha esteso il credito d'imposta agli imprenditori e alle cooperative agricole.

9/2122-ter-A-R/1. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* La Grua, Patarino, Geraci, Carrara, Villani Miglietta, Scalia.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 24 della legge 27 marzo 2001, n. 122, ha disposto l'obbligatorietà del prezzo sulle confezioni dei fitofarmaci;

malgrado sia trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore di detta disposizione legislativa, nessuna delle ditte produttrici ha provveduto sino ad oggi ad indicare sulle confezioni dei fitofarmaci il prezzo di vendita al pubblico;

tale omissione arreca grave pregiudizio agli agricoltori acquirenti di detti prodotti che, non avendo alcuna certezza del prezzo di vendita, restano in balia dei rivenditori alla cui discrezionalità rimane affidata la determinazione dei prezzi;

la mancata operatività di detta norma danneggia il mondo agricolo, tanto è vero che l'obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni dei fitofarmaci è sollecitato dalle organizzazioni professionali agricole e costituisce una delle richieste contenute nella piattaforma di rivendicazione avanzata nei giorni scorsi dai promotori della massiccia mobilitazione del comparto serricolo siciliano;

impegna il Governo

ad attivare con la massima urgenza tutte le necessarie procedure ed i più opportuni controlli per rendere pienamente operativa la norma che ha disposto l'obbligatorietà del prezzo di vendita al pubblico sulle confezioni dei fitofarmaci.

9/2122-ter-A-R/2. Patarino, La Grua, Geraci, Carrara, Villani Miglietta, Scalia.

La Camera,

premessi che:

il patrimonio zootecnico bovino ed ovicaprino è investito da una pesante crisi aggravata dall'emergenza sanitaria: BSE, *blue tongue scrapie*, ecc;

nel caso della *blue tongue* si va configurando una malattia non più esotica ed occasionale, bensì endemica ad andamento stagionale, dovuta alle modificazioni climatiche che stanno cambiando l'*habitat* naturale, nel quale si stanno ambientando gli insetti vettori della malattia, configurandosi così un problema con il quale dovremmo a lungo convivere;

i dati forniti dall'Osservatorio di Teramo indicano 1,5 milioni di capi presenti nei focolai e 168 mila capi abbattuti nel nostro Paese negli ultimi dodici mesi;

le aree interessate stanno rapidamente estendendosi: in Italia sono coinvolte nove province e quattro regioni, in Europa sono quattro i Paesi mediterranei interessati;

le misure sanitarie opportune e necessarie non consentono di rispondere alla domanda degli allevatori di valorizzazione del patrimonio zootecnico;

l'impossibilità di movimentare il bestiame aggrava i costi di mantenimento e di approvvigionamento (foraggi ecc.), pone seri problemi di capienze strutturali (stalle);

tale impossibilità costringe ad una commercializzazione forzata, non solo poco remunerativa, ma spesso deficitaria dei capi;

tutto ciò spinge gli allevatori ad abbandonare l'attività zootecnica con gravi danni per l'economia del Paese;

questa situazione è resa ancor più preoccupante per il perdurare delle incertezze sull'approvazione da parte dell'Unione europea delle misure a sostegno degli allevatori contenute nella finanziaria 2002;

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con le regioni e le province interessate, un confronto volto a definire progetti mirati a valoriz-

zare il complesso della filiera zootecnica soprattutto nelle aree colpite dagli effetti della *blue tongue*;

a proporre in sede europea, anche in fase di revisione della politica agricola comune, misure volte a rafforzare le misure di sostegno alla filiera zootecnica, dalla produzione foraggiera alla commercializzazione e tracciabilità delle produzioni, anche attraverso la creazione di distretti rurali;

ad introdurre nei decreti ministeriali attuativi della legge delega in oggetto gli strumenti necessari a favorire questo processo di rilancio e riorganizzazione del settore zootecnico.

9/2122-ter-A-R/3. Franci, Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Roberto Barbieri, Susini, Filippeschi, Borrelli, Marcora.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge AC 2122-ter-A-R, recante disposizioni in materia di agricoltura;

premessi che:

le cooperative agricole in accertato stato di insolvenza e che fanno riferimento alla legge della Regione siciliana n. 37 del 1994, nelle quali i soci (persone fisiche o giuridiche) abbiano prestato garanzie a favore delle stesse, si trovano di fatto escluse dalla possibilità che si intervenga con benefici che liberino i predetti soci dagli obblighi e dagli oneri derivanti dall'aver prestato garanzie personali;

impegna il Governo

ad affrontare il contenzioso comunitario affinché le competenti istituzioni vogliano concedere la deroga alle disposizioni dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, prevista dall'articolo 88 del Trattato.

9/2122-ter-A-R/4. Marinello, Angelino Alfano, Masini, Jacini, Ricciuti, Romele, Grillo.

La Camera,

premessi che:

il settore ittico italiano rappresenta un comparto in continua evoluzione per le sue caratteristiche di flessibilità sia in termini di svolgimento dell'attività che di reclutamento del personale di bordo;

il reclutamento degli equipaggi è divenuto in molte realtà assai complesso a causa della carenza dei marinai italiani disposti ad imbarcarsi sui pescherecci;

la carenza di marittimi italiani è generalizzata, a prescindere dal titolo professionale che i pescatori sono chiamati a ricoprire in osservanza delle norme di legge;

l'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione consente che gli equipaggi dei pescherecci siano composti da stranieri in numero non maggiore della metà dei membri;

il citato articolo, al medesimo comma, prescrive che gli stranieri facciano esclusivamente parte del personale di bassa forza;

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge di modifica ed integrazione della citata disposizione del codice della navigazione, affinché per i pescherecci in caso di particolari necessità:

a) sia consentito che il personale di bordo sia composto in tutto o in parte da cittadini extracomunitari, ad eccezione del comandante della nave;

b) siano riconosciuti ai cittadini stranieri operanti nel settore della pesca marittima i titoli professionali acquisiti all'estero;

c) sia consentito ai marittimi stranieri di acquisire i titoli professionali in Italia secondo le procedure vigenti per i cittadini italiani.

9/2122-ter-A-R/5. Rava, Franci, Albertini, Marcora, Rossiello, Crisci, Borrelli.

La Camera,

premessi che:

è stata recentemente accertata la presenza di focolai di malattia vescicolare dei suini, morbo che colpisce gravemente gli allevamenti di tali animali, recando gravi danni, sia diretti per l'abbattimento dei capi ammalati, sia indiretti per l'emergere di perdite economiche ripianabili solo in più esercizi;

la zona maggiormente colpita è attualmente compresa all'interno della regione Piemonte e, in specie, della provincia di Cuneo, anche se focolai della succitata malattia sono stati accertati anche in altre regioni e, ovunque, sono in applicazione le disposizioni sanitarie di isolamento previste dalla legislazione vigente;

impegna il Governo:

a promuovere tutte le iniziative normative ed operative necessarie a far fronte all'emergenza che ha colpito il settore suinicolo ed a fornire adeguato sostegno agli allevamenti situati nelle zone interessate dalla presenza della malattia.

9/2122-ter-A-R/6. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Guido Giuseppe Rossi, Vascon.

La Camera,

in sede di discussione dell'AC 2122-ter/A, al fine di completare il processo di modernizzazione del settore pesca,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative per modificare l'articolo 1193 del codice della navigazione, recentemente modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente l'inservanza delle disposizioni sui documenti di bordo.

9/2122-ter-A-R/7. Germanà, Dell'Anna.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate a prevedere la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

9/2122-ter-A-R/8. Guido Dussin.

